CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUIGI MARINO, CARAZZI, DE MURTAS, GRIMALDI, VOCCOLI

Norme per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti previdenziali per l'acquisto di beni immobiliari pubblici

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella XI Legislatura il Ministero delle finanze, dando inizio al piano delle dismissioni, cominciò a redigere un primo elenco di immobili del demanio da collocare sul mercato. Ex-caserme, ex-conventi, interi palazzi insieme a campi profughi, insediamenti militari in disuso, poderi saranno quindi posti in vendita al fine di realizzare saranno quindi pochi miliardi di entrate. Mentre però da una parte si cede questo patrimonio immobiliare, dall'altra si lamenta l'insufficienza di stanziamenti di bilancio per l'edilizia universitaria, scolastica, ospedaliera.

Somme enormi vengono spese per il fitto di locali di proprietà privata per le esigenze delle varie amministrazioni. Non vi sono risorse invece per costruire edifici pubblici, centri di accoglienza, case di riposo per anziani, centri di recupero per tossicodipendenti.

Va qui ricordato che gli enti pubblici e le persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale hanno, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'obbligo di compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili da destinare agli investimenti immobiliari per una percentuale non superiore al 40 per cento e non inferiore al 20 per cento. Il comma settimo dell'articolo 65 della citata legge n. 153 del 1969, aggiunto dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha altresì stabilito che, in aggiunta alle quote percentuali già indicate, una quota non superiore al 10 per cento venga destinata all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Di qui la proposta di prevedere che agli enti predetti sia riconosciuto un diritto di prelazione sui beni immobili di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

Ciò potrà consentire, da un lato, di assicurare allo Stato il gettito previsto dalle dismissioni, dall'altro, agli enti di previdenza di poter impiegare le somme eccedenti la normale liquidità di gestione in modo più proficuo, in relazione alle pressanti esigenze della collettività nazionale.

I commi 2 e 3 dell'articolo proposto ripetono in sostanza quanto previsto dall'articolo 732 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno diritto di prelazione sui beni immobili di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

2. A tal fine, i consorzi di banche, le società e gli altri operatori economici specializzati nel settore aventi il compito di individuare i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica e di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono tenuti a notificare agli enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al comma 1 la determinazione del valore dei beni al prezzo di mercato corrente.

3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sei mesi dalla notificazione di cui al comma 2. In conseguenza di tale notificazione gli enti pubblici di previdenza e assistenza di cui al comma 1 hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e di ogni successivo avente causa.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3047
Lire 500